



PUGLIA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 29 del 26 Agosto 2026

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria Tornesello, con la partecipazione dell'Avv. Giuseppe Conte (Componente Relatore) e dell'Avv. Pietro Carrozzini (Componente), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 24 agosto 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento prot. 2189/ 797pfi25-26/PM/rm a carico del sig. **Cosimo Manta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Gallipoli, per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Evangelos Pissas la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 441-2024/25 del 19.01.2026, comunicato alla società A.S.D. Città di Gallipoli a mezzo pec del 22.01.2026, nonché per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.01.2026, prodotto attraverso una comunicazione via pec indirizzata, tra gli altri, alla Procura Federale, al Collegio Arbitrale LND-AIC della Lega Nazionale Dilettanti una dichiarazione liberatoria del 02.01.2024 recante una sottoscrizione non veridica apparentemente riconducibile al calciatore sig. Evangelos Pissas, al fine di sottrarre la società dallo stesso rappresentata all'obbligo di pagamento in favore di tale calciatore delle somme di cui al lodo arbitrale n. 441-2024/2025 del 19.01.2026;

nonché della società **ASD Città di Gallipoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cosimo Manta così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Con atto di deferimento prot. n. 2189/797pfi25.26/PM/rm del 27 luglio 2026, il Procuratore Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.

All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 24.08.2026 compariva per la Procura Federale, in collegamento telematico, l'avv. Nicola Monaco, il quale si riportava all'atto del deferimento e concludeva chiedendo che venisse comminata alla società deferita ASD Città di Gallipoli la penalizzazione di 1 punto da scontarsi nel campionato di competenza al quale la società intenderà iscriversi e l'ammenda di € 1.000,00, nonché l'inibizione per mesi 10 per il tesserato sig. Cosimo Manta.

Nessuno compariva per la società deferita, che con messaggio di posta elettronica certificata del 30.07.2026 preannunciava che non avrebbe completato "l'iter di iscrizione ad alcun campionato per la stagione sportiva 2026/2027".

* * * * *

Il deferimento, intitolato “Accertamenti in merito alle spettanze economiche riconosciute al calciatore sig. Evangelos Pissas da parte della società A.S.D. Città di Gallipoli”, trae origine (i) dal mancato adempimento da parte della società deferita del lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in data 19.01.2026, notificato alla società debitrice il 22.01.2026, relativo alla vertenza derubricata sub n. 441/2024-25, con il quale la ASD Città di Gallipoli, con riferimento al contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex d. lgs. n. 36/2021 sottoscritto il 07.12.2023 per la stagione sportiva 2023/2024, con decorrenza 7.12.2023-30.06.2024, veniva condannata al pagamento in favore del calciatore sig. Evangelos Pissas della somma lorda di € 7.900,00, oltre interessi e accessori di legge, (ii) nonché dalla trasmissione il 22.01.2026 tra gli altri alla Procura Federale, al Collegio Arbitrale LND-AIC ed alla L.N.D. da parte della stessa società deferita, di una dichiarazione liberatoria, recante la data del 02.01.2024, con la quale l'atleta dichiarava di aver ricevuto il compenso e premi dalla ASD Città di Gallipoli per il periodo 7.12.2023-30.6.2024; questa dichiarazione reca una sottoscrizione dello stesso sig. Evangelos Pissas, non ritenuta riconducibile al calciatore in questione, ed è stata trasmessa, secondo la Procura Federale, al fine di sottrarre la società al pagamento di quanto disposto dal lodo arbitrale di cui innanzi.

La ASD Città di Gallipoli, ritualmente convocata, rimaneva contumace nel procedimento svoltosi dinanzi al Collegio arbitrale.

L'inadempimento di quanto disposto dal lodo arbitrale nel termine di trenta giorni è documentato in atti.

In ordine alla “dichiarazione liberatoria” trasmessa dalla società ASD Città di Gallipoli in data 22.01.2026, cioè proprio il giorno in cui le è stato notificato il lodo arbitrale, si evidenzia che avrebbe dovuto essere prodotta dinanzi al Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in occasione della rispettiva vertenza, anche per essere esaminata dal calciatore ricorrente, e che non è supportata da documenti contabili finalizzati a dimostrare gli avvenuti pagamenti delle somme oggetto della liberatoria stessa.

In realtà, sono proprio le dichiarazioni rese dalle parti durante le indagini a fugare ogni dubbio sulla non veridicità ed autenticità del documento in esame.

Prova ne è che (i) il sig. Evangelos Pissas ha comunicato di non aver mai firmato alcun documentato attestante il ricevimento di danaro da parte della ASD Città di Gallipoli e che la firma apposta sulla liberatoria in questione non era la sua, trasmettendo anche il suo passaporto per esaminare la firma ivi apposta quale scrittura di comparazione; (ii) lo stesso sig. Cosimo Manta, che ha trasmesso la liberatoria con l'intento di dimostrare l'avvenuto pagamento, durante la sua audizione ha dichiarato di non sapere con esattezza luogo e ora della sottoscrizione del documento, a suo dire sicuramente firmato alla presenza del sig. Carrozza, precedente presidente della ASD Città di Gallipoli presso gli uffici della sua azienda, presumibilmente alla data indicata nella stessa liberatoria; (iii) lo stesso sig. Vincenzo Carrozza, smentendo di fatto la ricostruzione degli eventi riferita dal sig. Cosimo Manta, durante la sua audizione ha dichiarato “non sono in grado di poter rispondere con certezza” a fronte della richiesta se il sig. Pissas avesse firmato una quietanza liberatoria in favore della ASD Città di Gallipoli. L'ex Presidente aggiunge che il pagamento delle spettanze ai calciatori avveniva solo tramite bonifici bancari e che, dopo ogni pagamento, egli provvedeva “alla conservazione del documento riepilogativo dei bonifici emessi direttamente in un armadio della segreteria. Dopo aver effettuato i bonifici, non mi preoccupavo di altro”; non vi è quindi alcun tipo di riferimento al rilascio di liberatorie che, per altro, sarebbero state del tutto superflue considerato il metodo di pagamento (bonifico) tracciabile adottato dalla ASD Città di Gallipoli.

In ultimo, ma non per ultimo, questo Collegio evidenzia un ulteriore elemento di anomalia ed inverosimiglianza relativo alla dichiarazione liberatoria trasmessa dalla ASD Città di Gallipoli: essa infatti reca la data del 02.01.2024, con riferimento al compenso pattuito con il sig. Pissas per il periodo 07.12.2023-30.06.2024. In buona sostanza, l'atleta, dopo soli 27 giorni dalla firma del contratto, avrebbe ricevuto l'intero compenso pattuito, percependo così somme anche con sei mesi di anticipo: trattasi di circostanza del tutto inverosimile, anche considerando la categoria in cui militava la società debitrice all'epoca dei fatti.

* * * * *

È quindi pacifico che la società deferita non abbia provveduto al pagamento in favore del calciatore su indicato della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Il tardivo pagamento delle somme dovute per effetto del Lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. integra la violazione di quanto previsto dall'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il quale il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, il cui accertamento comporta la responsabilità diretta della società ex art. 6, comma 1, C.G.S. e l'applicazione, nei suoi confronti, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Dal combinato disposto delle suddette norme emerge, dunque, che nel caso di mancato pagamento, nei termini di legge, delle somme accertate dai collegi arbitrali, la sanzione da irrogare alla società è pari ad almeno un punto di penalizzazione in classifica per ogni lodo rimasto inadempito.

Lo stesso art. 31 del C.G.S. disciplina e regola le sanzioni per i dirigenti che partecipano agli illeciti della tipologia oggetto del presente deferimento.

A fronte di tale inequivocabile quadro normativo, il pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

Stante il carattere del precetto in esame, che prevede l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato, la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine di pagamento (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).

Ne consegue la responsabilità della A.S.D. Città di Gallipoli, che risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023, T.F.N., sez. disciplinare, n. 0088-2025-2026).

Ai fini sanzionatori, si applica il principio di inderogabilità del minimo editale previsto per le sanzioni a carico delle società sportive (CFA, SS.UU., dec. n. 12/2024-2025), in quanto, per l'ordinamento sportivo, la sanzione ha essenzialmente funzione retributiva ed ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, e in quanto tale deve avere un assoluto grado di certezza in merito alla sua graduazione, rendendo invalicabili i limiti editali fissati dalla norma (CFA, SS.UU., dec. n. 89/2019-2020, CFA, SS.UU., dec. n. 21/2024-2025).

Per quanto concerne l'altra parte dell'incolpazione, cioè la produzione della liberatoria con il fine di sottrarsi al pagamento di quanto disposto dal lodo arbitrale, le argomentazioni spese nella parte di motivazione che precede ne rendono evidente la fondatezza.

Alla stregua dei principi innanzi richiamati, ed in linea con le richieste della Procura, il Tribunale ritiene congruo irrogare alla A.S.D. Città di Gallipoli e al sig. Cosimo Manta le sanzioni nella misura richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di comminare alla società A.S.D. Città di Gallipoli l'ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza al quale la società intenderà iscriversi;
- 2) di comminare al tesserato Manta Cosimo l'inibizione per mesi 10.

Il Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 26 Agosto 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 26/08/2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci